



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 22/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXXXXXXXXX E
FASTWEB SPA

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Maggio presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

		Pres.	Ass.	
1.	LAMORTE Giuditta	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CORRARO Armando Nicola	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	LAGUARDIA Gianluigi	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	RAPOLLA Morena	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	STIGLIANO Carmine Sergio	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DELIBERA N. 22/2015

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/FASTWEB SPA
GU14 Prot. n. 7808/C del 27/06/2014**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 27 Maggio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del 27/06/2014, acquisita al protocollo n.7808/C, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto l’intervento del CORECOM Basilicata per la definizione della controversia in essere con Fastweb SpA.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società xxxxxxxxxxxxxxxx, intestataria dell'utenza telefonica n. ******, contesta di aver subito disservizi consistenti in cadute di linea, interruzione totale della linea per giorni interi o per singole ore del giorno, nonché continuo ronzio e scarsissima qualità dei servizi resi.

A far data dal dicembre 2013, la linea telefonica è stata per diversi giorni totalmente interrotta, con conseguente impossibilità di utilizzo del pos.

L'utente è cliente business, titolare di attività commerciale e tale disservizio ha comportato, soprattutto nel periodo natalizio, notevoli danni, oltre al mancato guadagno ed allo sviamento della clientela.

Per quanto sopra, la parte istante richiede l'indennizzo con riserva di richiedere il risarcimento danni nelle sedi opportune.

2. La posizione dell'operatore

La società Fastweb spa, nella memoria ha rappresentato quanto segue:

- 1) in data 18 aprile 2014 veniva attivato il contratto per microimprese inter partes con tecnologia adsl con richiesta di migrazione dal precedente gestore telefonico Telecom Italia a Fastweb dal numero utenza ***** (e non già ***** come indicato da parte istante);
- 2) il suddetto contratto risulta cessato in data 3 febbraio 2014 per effetto del trasferimento a Telecom Italia;
- 3) nessun disservizio risulta segnalato né rilevato nei mesi indicati nell'istanza della parte istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Dalla documentazione acquisita agli atti, non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di segnalazione e/o reclamo di disservizio da parte dell'istante antecedente il deposito dell'istanza di conciliazione presentata al CORECOM Basilicata in data 27 giugno 2014.

Né si comprende l'assenza di qualsiasi altro atto, sia pure monitorio, volto a sollecitare alla società la risoluzione del disservizio lamentato genericamente a decorrere dal mese di dicembre 2013, anche se non temporalmente circostanziato.

Si ritiene, pertanto, che la richiesta del legale della parte istante avente ad oggetto la corresponsione di un indennizzo non meriti accoglimento stante l'impossibilità di accertare l'"*an*", il "*quomodo*" ed il "*quantum*" del verificarsi del disservizio. Peraltro, si deve evidenziare anche la discrepanza tra la *causa petendi* ed il *petitum* riportati nell'istanza introduttiva del presente procedimento: invero, sebbene il rappresentante dell'istante contesti il protrarsi del disservizio a partire dal mese di febbraio 2013, la

richiesta di liquidazione dell'indennizzo viene perorata dallo stesso solo dopo il dicembre 2014 ed in ogni caso dagli atti non si comprende quale sia il periodo relativamente al quale la parte richiede l'indennizzo.

E' evidente che, in assenza di segnalazione da parte del cliente, il gestore non può venire a conoscenza del supposto disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente. Il principio suddetto è normalmente applicato e riaffermato da questa Autorità nelle sue precedenti pronunzie (si veda, ad esempio, la delibera di definizione n. 38/12/CIR).

Tutto ciò premesso

All'unanimità dei voti espressi nei termini di legge

DELIBERA

Articolo 1

Il CoReCom Basilicata rigetta l'istanza della società xxxxxxxxxxxxxxxx per le motivazioni espresse in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.
Potenza, 28 aprile 2015

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia

LA PRESIDENTE
Avv. Giuditta Lamorte